

COMUNE DI CASTEL CONDINO
Provincia di Trento

REGOLAMENTO COMUNALE DI
POLIZIA MORTUARIA
E GESTIONE SERVIZI
CIMITERIALI

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria e ai servizi cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia del cimitero comunale e locali annessi, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2

Competenze

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, anche attraverso il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria appositamente delegato.

I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dalle leggi vigenti in materia, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché, a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari.

Art. 3

Responsabilità

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

Art. 4

Servizi gratuiti e a pagamento

La gratuità del servizio di cremazione dei cadaveri umani di cui al capo XVI del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché del servizio di inumazione in campo comune, è limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.

Nei casi di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione ed agli adempimenti cimiteriali ad essa connessi possono essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal Comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione, sulla base delle tariffe stabilite con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero della Sanità, sentite l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), la Confederazione Nazionale dei Servizi (CONFSERVIZI) e le associazioni maggiormente rappresentative che abbiano fra i propri fini quello della cremazione dei propri soci.

Il Comune si impegna a garantire la sepoltura dignitosa della persona indigente e, a suo insindacabile giudizio, qualora non abbia la disponibilità economica sufficiente, può avviare alla cremazione mediante inumazione o tumulazione del defunto.

Per le spese sostenute il Comune si riserva di rivalersi su eventuali beni mobili o immobili per i quali il defunto godeva di diritto patrimoniale.

Art. 5

Atti a disposizione del pubblico

Presso gli uffici comunali, tutti gli interessati possono prendere visione dei seguenti documenti relativi al servizio di polizia mortuaria:

- a) copia del presente regolamento;
- b) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
- c) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- d) le tariffe cimiteriali e i relativi atti deliberatori;
- e) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO II - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

Art. 6

Depositi di osservazione ed obitori

Il Comune provvede al deposito di osservazione, nei casi espressamente indicati dal D.P.R. 10/09/1990 n. 285, in locali idonei presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.

L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospettate tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

CAPO III - FERETRI

Art. 7

Deposizione della salma nel feretro

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.

In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente del Servizi di Igiene Pubblica della Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 8

Verifica e chiusura feretri

La chiusura del feretro è fatta, sotto la vigilanza del personale incaricato.

Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 9.

In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché, l'identificazione del cadavere.

Le funzioni di cui al presente articolo possono essere delegate dall'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari alle imprese di pompe funebri a mezzo apposita convenzione.

Art. 9

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);

- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi dei successivi artt. 47 e 48, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché, agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e del DPCM 26 maggio 2000, tab. A) se il trasporto è per o dall'estero;

d) per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:

- è sufficiente la sola cassa di legno nei casi previsti dall'art. 30, punto 13, e con le caratteristiche di cui all'art. 30 punto 5 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

e) per cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco e non inferiore a 0,150 mm, se di piombo.

Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 10

Fornitura gratuita di feretri

Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 9 lettera a) per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, qualora non siano fissati procedure e requisiti specifici in altri regolamenti comunali.

Art. 11

Piastrina di riconoscimento

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

Art. 12

Modalità del trasporto e percorso

I mezzi utilizzati per i trasporti funebri nell'ambito del territorio comunale debbono avere le caratteristiche previste dall'art. 20 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco a seguito di domanda degli interessati. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile.

Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

Qualora sia chiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per la cremazione ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con un unico decreto del Sindaco.

Art. 13

Norme generali per i trasporti

In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto sono raggiungibili non prima di 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/1990, salvo sia stata imbalsamata.

Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione.

L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale del Comune ricevente.

Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Art. 14

Trasferimento di salme senza funerale

Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo avente le caratteristiche di cui agli art. 19 e 20 del D.P.R. 285/90; il mezzo deve essere chiuso anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc., il Sindaco a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito.

Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.

I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Art. 15

Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività

Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6, anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 16

Cortei funebri

Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà essere depositato, secondo le indicazioni di cui al precedente articolo 14.

Di norma i cortei funebri dovranno seguire la via più breve dal luogo in cui è depositata la salma, eventualmente alla chiesa, e quindi al cimitero.

Compete al Sindaco disciplinare gli orari di svolgimento delle sepolture, in relazione alla stagione, alle esigenze di servizio ed alle consuetudini locali.

I cortei funebri non debbono essere interrotti da persone, veicoli od altro. L'eventuale sosta lungo il tragitto deve essere appositamente autorizzata dal Sindaco, previa richiesta motivata da parte dei famigliari.

Art. 17

Trasporti all'estero o dall'estero

Il trasporto di salme per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.

Art. 18

Trasporto di ceneri e resti

Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri, ferme restando le autorizzazioni di cui all'articolo 9, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 36.

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I - CIMITERI

Art. 19

Cimitero comunale

Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, il Comune provvede al servizio del seppellimento nel cimitero comunale attraverso inumazioni ordinarie in campo comune, tumulazioni in loculi individuali e nicchie cinerarie.

Art. 20

Disposizioni generali - vigilanza

È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale comunale.

Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede in economia a mezzo del personale comunale o attraverso una delle forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi della normativa vigente.

Le operazioni di inumazione, tumulazione, traslazione di salme, di resti e di ceneri sono svolte dal personale addetto al cimitero o dalla ditta specificatamente incaricata dello svolgimento del servizio.

Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli art. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Nessun cadavere può essere inumato o tumulato nel cimitero senza il permesso rilasciato per iscritto dal Sindaco.

Salvo il caso di esumazioni ordinate dall'Autorità giudiziaria, non possono essere effettuate esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco e con l'osservanze che verranno all'uopo disposte.

È assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni ed esterni del cimitero o della cappella, alle lapidi e ad ogni altro elemento di decoro ed arredo, così come è proibito eseguire iscrizioni che non siano state autorizzate dal Comune.

Salvo che ai privati autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

Chiunque all'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente sarà passibile di conseguenze contravvenzionali e penali previste dalla legge.

Chi domanda un servizio qualsiasi (inumazione, cremazione, esumazione, traslazione, ...) od una concessione (loculo individuale o cinerario) o l'apposizione di cippi, croci, lapidi, ... s'intenda agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà estranea all'azione che ne consegue.

Art. 21

Reparti speciali nel cimitero

Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali individuati dal piano regolatore cimiteriale, o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura, rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione dell'area a tempo determinato, secondo le tariffe vigenti sono a carico delle comunità richiedenti.

In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Art. 22

Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

Nel cimitero comunale, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:

- a) le salme di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) le salme di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
- c) le salme delle persone non residenti in vita nel Comune, ma nate in esso;
- d) le salme delle persone che abbiano il coniuge o parenti entro il 3° grado sepolti in uno dei cimiteri del Comune;
- e) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia;
- f) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 295/90;
- g) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

Al di fuori dei casi sopra elencati, il Sindaco può eccezionalmente autorizzare la sepoltura di una salma su richiesta motivata di un parente del defunto.

CAPO II - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 23

Inumazione

Il cimitero è dotato di campi comuni divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve avvenire cominciando da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità. Le nuove fosse verranno scavate negli spazi occupati dalle più antiche sepolture.

Le sepolture per inumazione avvengono nei campi di inumazione comune, per la durata di almeno 10 anni dal giorno del seppellimento e sono assegnate gratuitamente, salvo il pagamento della tariffa relativa alle spese per le operazioni di inumazione e successiva esumazione ordinaria nella misura fissata dall'Amministrazione comunale.

Trascorso il termine di cui al comma 2, non rinnovabile, il terreno su cui insiste la fossa tornerà a disposizione del Comune, che potrà riutilizzarlo per nuove inumazioni.

L'attuale struttura del cimitero comunale non permette di rilasciare autorizzazione per la sepoltura privata in tomba di famiglia.

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 24

Cippo

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici.

Sul cippo va applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide in pietra o marmo delle dimensioni di cm. 140 di lunghezza per cm. 60 di larghezza, al fine di uniformare tutte le lapidi poste nel cimitero. Le scritte da apporre sulle anzidette lapidi devono essere limitate al nome, cognome, età, delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte ed eventualmente al nome di chi fa apporre il ricordo e ad una breve epigrafe.

È inoltre consentito il collocamento di fotografia, purchè eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo.

L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, sono a carico interamente dei richiedenti o loro aventi causa.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli art. 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Sulle fosse o copritomba, nei campi di inumazione comune, sono ammesse decorazioni, quali portafiori, lumini, purchè adeguatamente curati. È consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino l'altezza di cm. 60 e che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Art. 25 Tumulazione

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune, ove conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortuali.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione, avente durata determinata ed eventualmente rinnovabile alle condizioni stabilite dall'amministrazione comunale.

Il feretro non dovrà avere dimensioni superiori alle seguenti: lunghezza m. 2,20, altezza m. 0,55 e larghezza m. 0,70.

Le nicchie cinerarie individuali non potranno avere misure superiori a m. 0,25, m. 0,25 e m. 0,50.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli art. 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 26 Deposito provvisorio

A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in uno degli appositi loculi, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

La concessione provvisoria, avente termine non superiore ad anni 1, è ammessa nel caso in cui non si possa provvedere all'inumazione a seguito delle precarie condizioni meteorologiche o perchè si è in attesa della disponibilità di loculo alternativo.

Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previa diffida, provvederà ad inumare la salma in campo comune, imputandone le spese.

Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

CAPO III - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 27

Esumazioni ordinarie

Nel cimitero comunale il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 285/90 e cioè di 10 anni.

Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di novembre a quello di febbraio.

Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco, seguendo in ordine rigorosamente cronologico i settori e le fosse, secondo quanto prescritto dal precedente articolo 23.

Nel caso che la salma esumata si presenti completamente scheletrificata si applica quanto disposto nel successivo articolo 31.

Nel caso di non completa scheletrizzazione della salma esumata il resto mortale potrà:

- a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione;
- b) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;
- c) essere avviato a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile, previo assenso degli aventi diritto o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune di uno specifico avviso, ai sensi dell'art. 3, lettera g), della Legge 30 marzo 2001 n. 130, secondo cui l'Ufficiale dello Stato Civile autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate da almeno 20 anni.

Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate nella circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10.

Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

Art. 28

Esumazioni straordinarie

L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, pertanto con esclusione nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento, se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.

Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva - diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di igiene pubblica dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari o di personale tecnico da lui delegato.

Art. 29 **Estumulazioni**

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni.

Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni;
- su ordine dell'Autorità giudiziaria.

Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Per ciascuna concessione verrà data comunicazione di scadenza al parente più prossimo della salma, stabilendo i termini entro cui poter rinnovare la concessione medesima, nonché la data programmata per l'estumulazione.

In caso di irreperibilità di parenti si provvede all'affissione di avviso all'albo comunale per almeno 30 giorni consecutivi.

Salvo trasporto fuori comune, i resti mortali sono avviati per l'inumazione in campo comune, previa apertura della cassa di zinco, per la completa mineralizzazione. Il feretro, posizionato in cassa di cartone biodegradabile, verrà inumato per un ulteriore periodo di tempo non inferiore a 5 anni.

I costi sostenuti per l'estumulazione straordinaria richiesta dai familiari vengono addebitati ai richiedenti.

Art. 30 **Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento**

Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.

Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in tomba o nicchia, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni.

Art. 31

Raccolta delle ossa

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate in cassetta di materiale biodegradabile e posizionate in fossa comune per favorirne la completa mineralizzazione.

L'inumazione avrà durata non inferiore ad anni 5.

Art. 32

Oggetti da recuperare

Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio Cimiteriale al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti del Comune. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del Servizio Cimiteriale che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 33

Disponibilità dei materiali

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché, i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO IV - CREMAZIONE

Art. 34 Crematorio

Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino o di quello eventualmente convenzionato.

Il servizio di cremazione è a carico del concessionario salvo quanto previsto dal precedente articolo 4.

Art. 35 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 79, comma 1, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:

- a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione della dichiarazione scritta in carta libera, datata e firmata a suo tempo dall'associato di proprio pugno o, se questi non era in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione;
- b) in mancanza di disposizione testamentaria, occorre un atto scritto, redatto ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge e dei parenti più prossimi, individuati secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del Comune di ultima residenza del defunto. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.
- c) certificato, in carta libera, del Medico curante o del Medico necroscopo, con firma autenticata del Coordinatore Sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
- d) in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;

Art. 36

Urne cinerarie e dispersione delle ceneri

Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.

Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

A richiesta degli interessati e in base a concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita celletta cineraria.

Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità ed ad opera dei soggetti di cui all'art. 3 lett. C) e lett. D) della legge 30/3/2001, n. 130.

La dispersione in area cimiteriale avviene mediante interrimento:

- a) alla scadenza della concessione dell'urna cineraria, nella fossa comune realizzata nei processi di estumulazione o esumazione;
- b) a seguito di cremazione, qualora non ci si avvalga della possibilità di ottenere in concessione nicchia cineraria, mediante deposito temporaneo dell'urna in nicchia messa a disposizione dal Comune sino allo spargimento in fossa comune che avverrà in occasione della realizzazione di intervento di estumulazione o esumazione.

La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna ed il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile.

Il secondo esemplare del verbale deve essere consegnato all'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

CAPO V - POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 37

Disciplina dell'ingresso

Il cimitero comunale è di norma sempre aperto, salvo disposizioni adottate dal Sindaco e si può accedere solo a piedi.

È vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.

Art. 38

Divieti speciali

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Sindaco e l'assenso dei familiari interessati;
- j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- l) assistere da vicino all'esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto;
- m) qualsiasi attività commerciale.

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà segnalato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 39
Riti funebri

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Art. 40
Fiori e piante ornamentali

Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché, i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

Nel cimitero comunale avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe infestanti presenti lungo i transiti comuni.

Art. 41
Materiali ornamentali

Dal cimitero comunale saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 42

Sepulture private

Per le sepulture private è concesso l'uso di aree o manufatti costruiti dal Comune.

Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano le sepulture individuali in loculi e urne cinerarie, la cui concessione è subordinata al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

L'assegnazione del manufatto è effettuata previa stipulazione dell'atto di concessione, sottoscritto dal Sindaco e dal richiedente, che prevede il diritto d'uso di una sepoltura a tempo determinato, mantenendo integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto scritto, steso nelle forme di legge a spese del concessionario, contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare l'atto di concessione deve indicare;

- a) la natura della concessione e la sua identificazione;
- b) la durata;
- c) la/e persona/e concessionaria/e;
- d) la/e salma/e destinata/e ad esservi accolta/e;
- e) la tariffa prevista e l'avvenuta corresponsione;
- f) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Art. 43

Modalità e durata delle concessioni

Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

La durata è fissata:

- a) in 30 anni per loculi individuali, con possibilità di rinnovo per ulteriori anni 30;
- b) in 20 anni per urne cinerarie, con possibilità di rinnovo per ulteriori anni 10.

Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di tumulazione del feretro.

L'assegnazione delle urne cinerarie avviene per ordine progressivo.

L'assegnazione dei loculi avviene sulla base dell'indicazione del richiedente, subordinatamente alla disponibilità, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

La concessione in uso di loculi e urne cinerarie, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune. Non è nemmeno prevista la prenotazione.

Art. 44

Manutenzione

La manutenzione delle sepolture private (tombe, loculi, urne cinerarie) spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Rientrano negli obblighi di manutenzione a carico del concessionario:

- le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- l'ordinaria pulizia;
- gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

CAPO II - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 45

Revoca

Salvo quanto previsto dall'art. 92, 2° comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento dei relativi presupposti e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 46

Decadenza

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 30 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto al precedente articolo 43;
- d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 44;
- e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) ed e) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti.

Art. 47
Provvedimenti conseguenti la decadenza

Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione in campo comune delle salme, resti, ceneri

Art. 48
Estinzione

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 43, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Prima della scadenza del termine delle concessioni, gli interessati possono chiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando in campo comune i medesimi, previo avvertimento agli interessati.

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 49

Accesso al cimitero

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, nonché per l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria di lapidi, croci, copritomba, ... gli interessati possono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui ai precedenti artt. 37 e 38 in quanto compatibili.

I materiali residui della lavorazione devono essere trasportati in discariche autorizzate, evitando di spargerli all'interno o all'esterno del cimitero o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 50

Introduzione e deposito di materiali

È permesso l'accesso al cimitero comunale dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo precedente. La sosta è consentita esclusivamente per il tempo strettamente necessario al carico e scarico dei materiali. Eccezionalmente la sosta dei veicoli può essere protratta quando è indispensabile per la realizzazione degli interventi.

È vietato attivare nel cimitero e nell'area adiacente, laboratori di sgrossamento dei materiali e, nei giorni festivi, il terreno adiacente all'area di manutenzione deve essere riordinato e libero da qualsiasi materiale utilizzato o da utilizzare.

Art. 51

Orario di lavoro

È vietato eseguire lavorazioni nel cimitero comunale nei giorni festivi, salvo per particolari esigenze tecniche che dovranno essere preventivamente autorizzate dal Sindaco, a seguito di richiesta appositamente motivata.

Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, in occasione della commemorazione dei defunti o di funerale.

CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art. 52

Funzioni - Licenza

Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
- fornire feretri e gli accessori relativi;
- occuparsi della salma;
- effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.

Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 53

Mappa

Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

Art. 54

Annotazioni in mappa

Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
- d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- e) gli estremi del titolo costitutivo;
- f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- g) la natura e la durata della concessione;
- h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 55

Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua approvazione. Tuttavia, chiunque ritenga di vantare dei diritti precedenti può presentare apposita segnalazione al Sindaco, il quale verificato lo stato delle cose provvederà all'eventuale riconoscimento dei diritti pregressi sorti nel rispetto del presente Regolamento.

Salvo quanto previsto al precedente comma, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art. 56

Concessioni pregresse

Salvo quanto previsto dall'art. 55 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Art. 57

Tariffe

Spetta al Consiglio Comunale, con proprio atto, adottare e fissare le tariffe relative al servizio cimiteriale e gli importi relativi alla concessione di loculi cimiteriali e urne cinerarie.

Nel rispetto delle disposizioni contenute nell'ordinamento dei comuni, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, la Giunta comunale può procedere con atto motivato all'aggiornamento delle tariffe cimiteriali, nei limiti inflazionistici previsti dall'indice ISTAT.

Art. 58

Norma finale e di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Supp. ord. alla G.U. n. 239 del 12 ottobre 1990), alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (G.U. n. 91 del 19 aprile 2001) alla circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 (G.U. n. 158 del 8 luglio 1993) ed alla circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10 (G.U. n. 192 del 19 agosto 1998).

ALLEGATO A)

LAPIDE NICCHIA CINERARIA - DIMENSIONI 30*30

Fac-simile da seguire per la composizione

COGNOME	NOME	FOTOGRAFIA MAX 10cm.*15cm.
DATA DI NASCITA		
DATA DI MORTE		
PORTA LAMPADA ALTEZZA MAX 10 cm.		EPIGRAFE

ALLEGATO B)

TARIFE CIMITERIALI

CONCESSIONI

1) LOCULO CIMITERIALE PER ANNI TRENTA	EURO 1.200,00
2) NICCHIA CINERARIA PER ANNI VENTI	EURO 800,00

RINNOVI

1) LOCULO CIMITERIALE PER ANNI TRENTA	EURO 3.000,00
2) NICCHIA CINERARIA PER ANNI DIECI	EURO 1.500,00

SERVIZI CIMITERIALI

1) CREMAZIONE: INTERAMENTE A CARICO DEGLI UTENTI - COSTO PARI A QUELLO PRATICATO DALL'IMPIANTO DI CREMAZIONE	
2) SERVIZIO DI INUMAZIONE IN CAMPO COMUNE COMPRESIVO DI ESUMAZIONE ORDINARIA	EURO 300,00
3) SERVIZIO DI ESUMAZIONE STRAORDINARIA IN CAMPO COMUNE PER TRASPORTO FUORI COMUNE	EURO 500,00
4) SERVIZIO DI ESUMAZIONE STRAORDINARIA IN CAMPO COMUNE PER COLLOCAZIONE IN FOSSA COMUNE	EURO 500,00
5) DEPOSITO PROVVISORIO IN LOCULO/NICCHIA - COSTO TRIMESTRALE	EURO 50,00
6) ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA PER TRASPORTO FUORI COMUNE	EURO 200,00

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto regolamento	pag. 1
Art. 2 - Competenze	pag. 1
Art. 3 - Responsabilità	pag. 1
Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento	pag. 1
Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico	pag. 2

CAPO II - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

Art. 6 - Depositi di osservazione ed obitori	pag. 3
--	--------

CAPO III - FERETRI

Art. 7 - Deposizione della salma nel feretro	pag. 4
Art. 8 - Verifica e chiusura feretri	pag. 4
Art. 9 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti	pag. 4
Art. 10 - Fornitura gratuita dei feretri	pag. 6
Art. 11 - Piastrina di riconoscimento	pag. 6

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

Art. 12 - Modalità di trasporto e percorso	pag. 7
Art. 13 - Norme generali per i trasporti	pag. 7
Art. 14 - Trasferimento di salme senza funerale	pag. 8
Art. 15 - Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività	pag. 8
Art. 16 - Cortei funebri	pag. 9
Art. 17 - Trasporti all'estero o dall'estero	pag. 9
Art. 18 - Trasporto di ceneri e resti	pag. 9

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I - CIMITERI

Art. 19 - Cimitero comunale	pag. 10
Art. 20 - Disposizioni generali - vigilanza	pag. 10
Art. 21 - Reparti speciali nel cimitero	pag. 11
Art. 22 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali	pag. 11

CAPO II - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 23 - Inumazione	pag. 12
Art. 24 - Cippo	pag. 12
Art. 25 - Tumulazione	pag. 13
Art. 26 - Deposito provvisorio	pag. 13

CAPO III - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 27 - Esumazioni ordinarie	pag. 14
Art. 28 - Esumazioni straordinarie	pag. 14
Art. 29 - Estumulazioni	pag. 15
Art. 30 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento	pag. 15
Art. 31 - Raccolta delle ossa	pag. 16
Art. 32 - Oggetti da recuperare	pag. 16
Art. 33 - Disponibilità dei materiali	pag. 16

CAPO IV - CREMAZIONE

Art. 34 - Crematorio	pag. 18
Art. 35 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione	pag. 18
Art. 36 - Urne cinerarie e dispersione delle ceneri	pag. 19

CAPO V - POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 37 - Disciplina dell'ingresso	pag. 20
Art. 38 - Divieti speciali	pag. 20
Art. 39 - Riti funebri	pag. 21
Art. 40 - Fiori e piante ornamentali	pag. 21
Art. 41 - Materiali ornamentali	pag. 21

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 42 - Sepolture private	pag. 22
Art. 43 - Modalità e durata delle concessioni	pag. 22
Art. 44 - Manutenzione	pag. 23

CAPO II - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 45 - Revoca	pag. 24
Art. 46 - Decadenza	pag. 24
Art. 47 - Provvedimenti conseguenti la decadenza	pag. 25
Art. 48 - Estinzione	pag. 25

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

- IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 49 - Accesso al cimitero	pag. 26
Art. 50 - Introduzione e deposito di materiali	pag. 26
Art. 51 - Orario di lavoro	pag. 26

CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art. 52 - Funzioni - licenza	pag. 27
------------------------------	---------

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 53 - Mappa	pag. 28
Art. 54 - Annotazioni in mappa	pag. 28

CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 55 - Efficacia delle disposizioni del regolamento	pag. 29
Art. 56 - Concessioni pregresse	pag. 29

Art. 57 - Tariffe	pag. 30
Art. 58 - Norma finale e di rinvio	pag. 30
Allegato A	pag. 31
Allegato B	pag. 32